

REGOLAMENTO (CE) N. 1843/2003 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2003****che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto.
- (2) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. Appare opportuno fissare per l'esercizio contabile 2004 i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili di alcuni prodotti al fine di poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti indicati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico, siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004, si procede ad un deprezzamento del valore equivalente alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di vendita.
2. Per stabilire l'ammontare del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti riportati in allegato.
3. Gli importi delle spese così calcolate sono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d'acquisto mensili

Prodotto	Coefficiente
Frumento tenero panificabile	—
Orzo	—
Segala	0,20
Granturco	0,10
Sorgo	0,10
Risone	0,40
Alcole	0,65
Burro	0,45
Latte scremato in polvere	0,20
Carne bovina in quarti	0,25
Carne bovine disossata	0,25